

Comune di Siderno
Protocollo N.0016900
del 03/06/2025



Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)



ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 03/06/2025

OGGETTO: PULIZIA E MANUTENZIONE DI AREE VERDI (GIARDINI ORTI), DI TERRENI PRIVATI, AREE LIBERE/INEDIFICATE E/O CORTI DI FABBRIFICATI.-

Premesso che:

- All'interno del territorio comunale insistono numerose aree a verde, giardini, terreni spazi di proprietà privata e che spesso versano in uno stato di abbandono, incuria o poco curati;
- L'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari. Possessori e/o detentori di giardini, orti e appezzamenti di terreno, posti all'interno del territorio della Città di Siderno, ed in particolar modo in prossimità del centro abitato, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di decoro urbano, d'igiene e salute pubblica;
- La mancata pulizia delle aree private comporta tra l'altro, con l'approssimarsi della stagione estiva, l'aumento del rischio incendio, con un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della pubblica e privata incolumità e incidere sulla sicurezza della viabilità;
- Periodicamente pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte di cittadini che evidenziano inconvenienti igienico-sanitari dovuti spesso allo stato di incuria e abbandono dei terreni di cui sopra;

Considerato che:

- che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, comporta altresì:
 - facilita la propagazione di vegetazione infestante;
 - la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ecc...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
 - problemi in merito alla visibilità della segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o creare restringimenti della carreggiata;
 - costituire talvolta ricettacolo di sporcizia e rifiuti;
 - ostruire tombini e caditoie stradali;
 - con la caduta di foglie e/o frutti, dai rami che si protendono oltre il ciglio stradale, rendere insidiosa l'area pubblica;
- Sul territorio comunale tale stato di incuria ed abbandono potrebbe comportare e/o comporta, solitamente, la crescita spontanea e diffusa di rovi, sterpaglie, arbusti selvatici ed altre forme di vegetazione con successiva occupazione ed estensione su alcuni tratti di strade provinciali, comunali e vicinali nel territorio comunale, oltre che accumuli di materiali e/o rifiuti di varia natura;

- La necessità di eseguire la pulizia dei terreni incolti in prossimità delle strade comunali, provinciali o vicinali, della ferrovia o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ribadito che:

- la presenza di rifiuti di vario genere oltre alle sterpaglie e all'accumulo di materiale vegetale, diventa rifugio e costituisce un potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, roditori, insetti, ecc;
- che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì degrado e danno all'immagine del territorio, oltre che situazioni di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;
- E' necessario che i proprietari, possessori e/o detentori di terreni privati, effettuano la pulizia, in caso di terreni incolti in prossimità delle strade comunali, provinciali, vicinali, della ferrovia, o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque dei terreni incolti in genere;

Ritenuto:

- Necessario dover adottare gli opportuni provvedimenti e accorgimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;
- Utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare e invitare i proprietari, possessori, detentori di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di orti, terreni, prati, giardini, cantieri edili e verde privato che risultano in stato di abbandono;
- di non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, data la generalità dei destinatari cui è diretto il presente provvedimento;
- Sussistere motivi di pregiudizio dal punto di vista igienico – sanitario e di degrado ambientale;

Richiamati:

- L'art. 50, comma 4, del D.Lgs. nr. 267/2000 (TUEL) stabilisce che *“Il Sindaco esercita... le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”* ed il comma 5 prevede che, *“... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”*;
- L'art. 54, del D.Lgs. nr. 267/2000 (TUEL) in base al quale *“Il Sindaco quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire, ed eliminare pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, esercita... le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”* ed il comma 5 prevede che, *“... In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”*;
- **VISTO** il D.lgs. 267/2000 (T.U. EELL) in particolare artt. 50 e 54;
- **VISTO** l'art. 7 bis del Dlgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- **VISTO** il Dlgs 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;
- **VISTO** il Dlgs 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- **VISTO** il regolamento comunale in materia di Polizia urbana;
- **VISTO** la Legge 689/81 e s.m.i.;
- **VISTA** la L. 241/1990
- **VISTO** lo statuto Comunale;

ORDINA

con effetto immediato, e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, considerate le esigenze di tutela ambientale, di prevenzione incendi e di salvaguardia dell'igiene e sanità pubblica, per i motivi esposti in premessa e che si intendono espressamente richiamati:

- 1) A tutti i proprietari, possessori, conduttori e/o detentori di terreni incolti o coltivati, di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto, di aree verdi in genere (giardini e/o orti) di provvedere a propria cura e spesa e sotto la propria diretta responsabilità civile e penale ai seguenti interventi:
 - a. Interventi di pulizia dei terreni privati in zone urbane ed extraurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari;
 - b. a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
 - c. Interventi di taglio dei rami delle piante che si protendono, in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
 - d. Interventi di pulizia sistematica del tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati ad eseguire le operazioni di potatura e pulizia in ogni momento in cui si rendano necessarie;
 - e. Interventi di manutenzione periodica degli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;
 - f. Interventi di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nel terreno, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni, ricovero di animali di ogni genere e altri inconvenienti igienico – sanitari, ivi compresi pezzi meccanici, ferrosi, legnosi e plastici.
 - g. Tutti i suddetti interventi dovranno e comunque essere effettuati ciclicamente per tutto il periodo estivo al fine di garantire la costante pulizia e manutenzione dei luoghi, non creando pericolo alla circolazione stradale e pedonale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie, nonché costituire causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti. Gli interventi dovranno comunque essere effettuati ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine e il decoro urbano.

- 2) La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

SI ORDINA, ALTRESÌ,

allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, che ogni proprietario, possessore e/o detentore deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si

formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

SI VIETA

Il deposito sui terreni **di materiali di qualsiasi natura**, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e divenire fonte di un rischio ambientale, anche in riferimento alle falde acquifere.

SI AVVERTE

che le violazioni alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981 e s.m.i.;

Gli obbligati saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare, per l'inosservanza della predetta ordinanza, a persone e/o beni e immobili a seguito di eventuali infortuni, incidenti e/o incendi (art. 423,423 bis,424,425 e 4498 del C.P.) che qualora coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, eseguire direttamente l'esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori, ex art. 21-ter della Legge n. 241/90.

SI DEMANDA

- All'Autorità competenti la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
- al Dirigente Area 3 – Infrastrutture e servizi al territorio, Ufficio Ambiente, l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

SI DISPONE

- che copia del presente provvedimento venga trasmesso per i provvedimenti di competenza:
 - Alla Prefettura di Reggio Calabria;
 - Al Comando di Polizia Municipale -Sede – incaricato di controllare ed accertare che la presente ordinanza venga eseguita;
 - Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria settore Viabilità e Polizia Provinciale;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Siderno;
 - Al Comando dei Carabinieri -Forestali di Locri;
 - Al Commissariato della Polizia di Stato di Siderno;
 - Al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Reggio Calabria -
 - All'A.R.P.A Cal – Dipartimento di Reggio Calabria;
 - All'ASP di Reggio Calabria – Igiene pubblica e Tutela Ambiente;
 - Al Responsabile Albo Pretorio - Sede;
 - Al Dirigente Area 3 – Infrastrutture e servizi al territorio - Sede;
- Che il Responsabile del procedimento è il Dirigente Area 3 – Infrastrutture e servizi al territorio – LLPP.

SI DISPONE INFINE

La massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni, la pubblicazione sul sito internet della Città di Siderno e l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, li Siderno 03/06/2025

Il Sindaco
Mariateresa Fragomeni

